

Le notizie sotto il riflettore... in breve

RIORDINO: incontro sui correttivi Esito riunione del 12 settembre 2019

Il giorno 12 settembre 2019, si è tenuto un altro incontro sui correttivi da apportare al riordino delle carriere.

La riunione è stata presieduta dal Prefetto Scandone, Direttore Centrale delle Risorse Umane, e vi hanno partecipato il Dr. Ianniccari,



Responsabile della Struttura di Missione e il Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali Dr.ssa Maria De Bartolomeis.

In apertura è stata illustrata, ancora una volta, la problematica relativa all'appostamento delle risorse disponibili. Infatti, secondo le vigenti regole di bilancio le spese derivanti dalle modifiche normative devono essere, per ciascuna delle annualità successive, contenute entro il limite massimo dello stanziamento per quello specifico periodo di riferimento.

L'Amministrazione ha sottolineato che, anche in un quadro di cambiamento dello scenario politico, la possibilità di chiedere una proroga della delega che scade il 30 settembre 2019 potrebbe non essere accolta e che si potrebbe attuare una proroga tecnica attraverso la sensibilità Istituzionale delle Commissioni Parlamentari.

E' stata presentata una tabella contenente delle simulazioni fatte immaginando talune ipotesi correttive, e rispettare questo principio non consentirebbe di approfittare appieno delle risorse disponibili, in quanto, a fronte di un picco eccedente in alcuni dei prossimi anni, per altre annualità il fabbisogno risulterebbe ampiamente inferiore allo stanziamento.

Si sta, pertanto, cercando di ovviare al vincolo in questione con una disposizione ad hoc che permetta di compensare i risparmi con gli sbilanciamenti, così da poter accrescere l'entità dei benefici economici che ricadrebbero sui destinatari delle revisioni ordinamentali.

FLASH nr. 37 – 2019

- RIORDINO: incontro sui correttivi. Esito riunione del 12 settembre 2019
- Mensa obbligatoria di servizio - Erogazione di ticket "UP DAY"
- Scorrimento graduatoria concorso a 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato. Il Tar accoglie il ricorso gratuito per i congiunti degli iscritti
- Incompatibilità ambientale e incompatibilità con l'esercizio di arti e professioni
- Chi sono gli haters e cosa rischiano per legge



È stata quindi illustrata quella che sarebbe la bozza più favorevole, condizionata, per l'appunto, dall'approvazione della cennata deroga. Con la necessaria pregiudiziale che, per quanto si è detto, la piattaforma deve essere considerata del tutto provvisoria in ragione delle potenziali minori disponibilità su cui poter contare.

Prima di iniziare a presentare nel dettaglio le principali novità che sono alla base del disegno di legge, il Prefetto Scandone ha, senza infingimenti, evidenziato le enormi difficoltà incontrate nell'interlocuzione con le altre Amministrazioni coinvolte - ed in particolare con il Ministero della Difesa - che si sono arroccate sulle proprie posizioni senza offrire alcuno spazio ad un fattivo confronto. Una rigidità che avrebbe quale conseguenza la destinazione della metà del già scarno stanziamento appostato a misure che nessuna delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato aveva chiesto, e che produrrebbero effetti insignificanti sul personale.

Le Amministrazioni militari hanno infatti preteso che fosse inserito nei correttivi un aumento dell'assegno di funzione dei 17 anni, riservato solo agli Agenti ed Assistenti, pari a 330 euro annui lordi amministrazione (ciò significa detrarre il 38,8% di oneri in capo al datore di lavoro a cui si aggiungono le detrazioni per la tassazione IRPEF e quelle per le altre ritenute comprese assistenziali e previdenziale). Il che significherebbe, al netto, una somma prossima a circa 10 euro mensili, che per di più verrebbe integralmente riassorbita alla maturazione del secondo assegno di funzione dei 27 anni. Discutiamo quindi di un beneficio irrisorio, che però impegnerebbe da solo intorno ai 12 milioni di euro, quindi oltre la metà delle risorse, che non potrebbero essere utilizzate per altre assai più cogenti interventi correttivi.

E tutto questo solo per il veto opposto dalla componente militare del Comparto.

Tale determinazione, frustra le aspettative di migliaia di colleghi, si pone come un insuperabile momento di conflitto rispetto al quale il Siulp non intende accettare compromessi. Giacché pur condividendo il principio di poter riconoscere benefici ai redditi più bassi (che però non possono individuarsi nei circa 10 euro mensili proposti) questo può avvenire solo attraverso lo strumento contrattuale.

In attesa di una prossima convocazione il Siulp ha escluso qualsiasi proroga tecnica e ha inteso prospettare una diversa soluzione tecnica ovvero l'esercizio della delega in modo parziale in attesa della proroga per il restante contenuto correttivo collegandola anche alla ipotesi di maggiori stanziamenti a cui l'Amministrazione deve farsi carico chiedendola alla parte politica.

Venendo quindi alla parte approvabile immediatamente si ritiene possibile:

- una riduzione del tempo di permanenza per l'attribuzione della denominazione di Coordinatore pari a due anni per gli Assistenti Capo ed i Sovrintendenti Capo, che dunque passerebbero dagli attuali 8 ai futuri 6 anni. Tale previsione, qualora attuata, per chi avesse maturato nelle more del correttivo un'anzianità superiore ai sei anni, prevede la corresponsione di una tantum proporzionale al periodo eccedente la nuova soglia dei 6 anni. Una ulteriore una tantum sarebbe prevista per i Sovrintendenti Capo con 4 anni nella qualifica al 30 settembre 2019, e per quelli che alla medesima data hanno oltre 10 anni nella qualifica.
- Si potrebbe immediatamente disporre l'aumento della dotazione del Ruolo dei Sovrintendenti verrebbero, nella fase transitoria, aumentate di ulteriori 4000 unità in sovrannumero riassorbibili, resi disponibili indicativamente con 4 procedure per solo scrutinio in modo da uniformare almeno sostanzialmente come richiesto dal Siulp il ruolo Agente, Assistente e Sovrintendente. Orbene, siccome già il Riordino aveva previsto che dal 1.1.2021 l'organico del Ruolo



Sovrintendenti sarebbe passato da 20 a 24 mila, nella fase transitoria, e fino alla cessazione dal servizio di questi sovrintendenti soprannumerari, si raggiungerebbe un organico di 28 mila unità. Con la riserva di valutare eventualmente i nuovi stanziamenti, qualora ci fossero, per ampliare nuovamente tale ruolo.

Sempre inerente allo scorporo della delega il Siulp ha inteso considerare come elemento pregiudiziale la possibilità di prevedere, in merito ai concorsi della fase transitoria per accedere alla qualifica di Vice Ispettore, l'accorpamento in due soli concorsi tutti i posti previsti per le procedure per i corrispondenti concorsi interni da Vice Ispettore già previsti dal Riordino per i Sov.ti per la fase transitoria. Invece dei 557 posti annuali fino al 2023 due concorsi da bandire immediatamente. Questo significa che circa 3000 nuovi posti sarebbero messi a concorso in tempi ravvicinati, e che lo stesso numero di posizioni sarebbero liberate nel ruolo dei Sovrintendenti che risulteranno vincitori di tali concorsi consentendo ad altrettanti Assistenti Capo e Agenti e Assistenti di poter accedere al ruolo superiore. Si stima in pratica che, nei prossimi 4 – 5 anni, per effetto della descritta concatenazione – e dei posti liberati dai circa 4500 Sovrintendenti vincitori del concorso interno dell'11° Corso - potrebbero accedere al ruolo dei Sovrintendenti intorno ai 18 mila odierni Agenti, Assistenti ed Assistenti Capo con la richiesta della garanzia della sede.

Per tutto quanto precede il Siulp, in chiusura ancora del proprio intervento, ha posto come pregiudiziale l'impiego dei dodici milioni di euro per gli assegni di funzione. Anche perché, trattandosi di un istituto di natura contrattuale, si violerebbe per un verso il rispetto della cornice della legge delega per i correttivi, e per l'altro si andrebbero a sottrarre spazi riservati alla negoziazione con le parti sociali, ossia le organizzazioni sindacali, e all'armonica costruzione della distribuzione dei redditi che sinora è stata perseguita.

Una lesione al principio di equità della distribuzione dei redditi e alle prerogative sindacali che rende definitivamente inaccettabile tale forzatura.

La veemente presa di posizione del Siulp è stata ben compresa dai rappresentanti dell'Amministrazione. I quali, preso atto della ferma determinazione, di contrastare il provvedimento in itinere, non escludendo anche forme di protesta pubblica, oltre che il ricorso a impugnare il provvedimento, hanno proposto di farsi interpreti delle rivendicazioni dl Siulp riportandole fedelmente al vertice cercando di intervenire nei confronti della politica per ottenere un provvedimento che soddisfi la necessità di disporre di un più ampio margine di tempo per consentire la ricerca degli eventuali margini di interlocuzione. È stato quindi proposto, nelle more, sia di far slittare il termine per la delega applicando sia di attuare la parte delle modifiche normative che non richiede impegni di spesa e attuando la parte vantaggiosa per i colleghi riguardante l'aumento dei posti nel ruolo di sovrintendente e la riduzione a soli due concorsi per l'accesso al ruolo di Vice Ispettore.



Sportello Siulp: consulenza on line

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi.

Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

sul sito servizi.siulp.it



Mensa obbligatoria di servizio - Erogazione di ticket "UP DAY"

Riportiamo il testo della lettera Prot. 3.3/738/2019/FL inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 12 settembre u.s.

In alcune realtà del territorio, i buoni pasto emessi sotto forma di ticket cartaceo non vengono accettati dalla quasi totalità degli esercizi di ristorazione, poiché assoggettati a carico dell'esercente di una commissione del 18,57%.

È il caso di alcune aree territoriali dell'Emilia Romagna, come quella forlivese, che non risparmia le sedi disagiate, come ad esempio la Sottosezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena o il Distaccamento di Rocca San Casciano, in cui vengono ancora distribuiti i ticket cartacei "UP DAY".

La circostanza, invero, è stata rappresentata e largamente argomentata dalla Segreteria Provinciale del SIULP di Forlì-Cesena al prefetto di quella provincia, al questore e al dirigente del Compartimento della Polizia Stradale, già lo scorso 11 luglio e ribadita proprio in questi giorni, i quali però ad oggi, dopo oltre 2 mesi, sembrerebbero non aver ancora individuato una soluzione.

Si aggiunge che i vertici della prefettura di Forlì-Cesena, più volte sollecitati in questi mesi dalla Segreteria Provinciale del SIULP, si sono limitati a ribadire semplicemente che della circostanza è stato messo al corrente il competente ufficio del Dipartimento e di essere, anche loro, in attesa di determinazioni.

La situazione è oramai fuori dal controllo e rischia di oscurare la dignità dei colleghi e della stessa Istituzione della Polizia di Stato. La pausa pranzo dei poliziotti, in effetti, si è trasformata in una spasmodica ricerca di un panino da poter pagare con il ticket, giacché, quasi tutti gli esercenti, come detto, si rifiutano di accettare i buoni pasto "UP-DAY", gravato da gabella.

Le suddette commissioni, scaturenti da sostanziosi ribassi di fatto non sostenibili, operati ai fini dell'appalto della fornitura del ticket, costringono le aziende del settore a doversi rifare dei costi sui bar e sui ristoranti in convenzione. Il problema è che il risparmio eventualmente derivante da questo perverso meccanismo a favore delle stazioni appaltanti è ripagato, non solo dagli esercenti che si vedono dal canto loro impossibilitati a sostenere costi supplementari di tassazione più o meno occulti, ma soprattutto dai lavoratori che hanno diritto al pasto, come i poliziotti che non riescono a spendere il ticket per il loro pranzo.

Il contesto in parola risulta tutt'altro che isolato. Nel resto del Paese subiscono la stessa questione diversi uffici della Polizia di Stato che, come quelli della provincia di Forlì-Cesena, hanno il diritto e l'urgente bisogno di ricevere ticket dall'Amministrazione effettivamente spendibili per il loro valore o, meglio ancora riscuotere, come previsto, buoni pasto in formato elettronico.

Premesso quanto sopra, attesa la portata della circostanza, l'urgenza che essa riveste e la sua connotazione contrattuale, si chiede un sollecito intervento risolutivo.

<u>servizi.siulp.it</u> il portale dedicato agli iscritti assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro





Scorrimento graduatoria concorso a 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato Il Tar accoglie il ricorso gratuito per i congiunti degli iscritti



Prosegue, con esito favorevole, il percorso dell'azione giudiziaria promossa dal SIULP a favore degli aspiranti Allievi Agenti della Polizia di Stato, con più di 26 anni e/o sprovvisti del titolo di studio del diploma di scuola superiore, esclusi dallo scorrimento della graduatoria del concorso a 1148 posti per Allievo Agente della Polizia di Stato.

In data odierna il TAR del Lazio - Roma – con Ordinanza Collegiale ha accolto il ricorso collettivo inoltrato dallo studio legale Barbaro - Rua e per l'effetto ammette, con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art.6, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.335 del 1982.

Con l'ordinanza de qua – che è bene ricordare ha natura cautelare e non definitiva - il TAR ha altresì fissato la trattazione del merito all'udienza pubblica dell' 8 giugno 2020. Roma 12 Settembre 2019

Di seguito riportiamo il testo dell'Ordinanza del TAR Lazio nr. 5831/2019 emessa il 10 settembre 2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9560 del 2019, proposto dai signori, (Omissis) rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Barbaro, Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/del 6.6.2019 che ha disposto la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato;

- Graduatoria con elenco allegato 2 contenente i soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica dei requisiti attinenti all'età e al titolo di studio;

Graduatoria con elenco allegato 3 contenente i soggetti che sono esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

DI TUTTI I SEGUENTI ATTI PRESUPPOSTI:

- Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, con il quale è stato dato avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2-bis, del decreto legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019;



- Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, relativo alla convocazione degli aspiranti, riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, nei giorni ivi specificati per ciascun candidato, per essere sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche;
- Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
- Graduatoria risultante dalla prova a quiz;
- Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017, per il reclutamento di un numero complessivo di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato;
- ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione del Ministero dell'interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Visto il decreto presidenziale n. 5036 del 2019, con cui è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, è stata disposta l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'espletamento delle prove;

Ritenuto che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

Ritenuta la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di confermare l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett.c), del d.P.R. n. 335 del 1982;

Ritenuto di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare citata in premessa, e, per l'effetto, ammette con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett.c), del d.P.R. n.335 del 1982.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica dell'8 giugno 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere



Incompatibilità ambientale e incompatibilità con l'esercizio di arti e professioni

Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha valenza sanzionatoria e non va confuso con la responsabilità disciplinare rinveniente dalla violazione del dovere di esclusività.

E' quanto si rileva dalla Sentenza nr. 00439/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), resa nell'udienza del 12 giugno 2019, a seguito di un ricorso presentato da un dipendente della Polizia Stradale che ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, ha decretato il trasferimento, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale.

Il ricorrente lamenta il fatto che la situazione di incompatibilità ambientale venga ricollegata ad alcune vicende giudiziarie in cui egli è stato coinvolto in qualità di socio di capitale di una società che gestisce un'attività turistico-ricettiva nella propria sede di servizio o nell'ambito di giurisdizione della stessa. Invero il ricorrente eccepisce che proprio nella citata circostanza la sanzione disciplinare inflitta dall'Amministrazione fu annullata dal TAR sulla base del presupposto che il ricorrente, essendo un semplice socio di capitali era sostanzialmente estraneo alla gestione della società, ed in tal senso non era venuto automaticamente meno agli obblighi connessi con il particolare status di agente della Polizia di Stato.

Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendolo non meritevole di accoglimento. Secondo il Tribunale, il precedente rilevato non ha alcuna valenza determinante in ordine alla vicenda oggetto del ricorso portato alla sua cognizione.

Invero, in quel caso, veniva in rilievo una sanzione pecuniaria (1/30 dello stipendio) inflitta sulla base della disciplina di cui all'art. 50 del DPR n. 335/1982. Nel caso in decisione, invece viene in rilievo un provvedimento di trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, adottato ai sensi dell' art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. La normativa in tema di incompatibilità è di stretta interpretazione con la conseguenza che la condotta del ricorrente non può essere considerata e valutata alla stregua del precedente e della normativa disciplinare.

In relazione al disposto dell'art. 55 del D.P.R. n. 335/1982, i giudici del TAR Marche rilevano che il provvedimento impugnato indica chiaramente i fatti dai quali l'amministrazione ha desunto la sussistenza di una fattispecie di incompatibilità ambientale;

- nel merito di tali fatti, non si può anzitutto negare che l'esistenza di condanne penali e di altri procedimenti penali in itinere che vedono coinvolto il ricorrente costituisca un serio motivo di allarme per gli uffici della Polizia di Stato ubicati nel territorio provinciale, e questo sia in ragione dei rapporti che gli stessi uffici tengono con la locale Procura della Repubblica, con il Comune e con le altre Forze di Polizia, sia in relazione all'immagine dell'amministrazione sugli organi di informazione;
- in effetti, la presenza (ormai notoria) di un appartenente alla Polizia di Stato nella compagine di una società che, per gestire locali destinati all'intrattenimento estivo di residenti e turisti, è soggetta a frequenti controlli è idonea a suscitare imbarazzo in una duplice direzione. Per un verso, gli operatori della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale chiamati ad operare tali controlli potrebbero anche inconsciamente essere condizionati, o in difetto o in eccesso, dalla consapevolezza che gli esiti delle verifiche potrebbero essere pregiudizievoli per un collega. Per altro verso, laddove si verifichino episodi di notevole clamore che coinvolgano i locali gestiti dalla predetta società, sugli organi di informazione potrebbe passare l'idea che su tali locali le autorità competenti abbiano "chiuso un occhio" proprio in ragione della presenza nella società gestrice di un poliziotto. In questo caso sarebbe ben difficile spiegare, eventualmente anche alla Procura della Repubblica, la differenza fra socio di capitale e socio amministratore, e ciò anche perché in sede penale la qualifica formale dell'agente molto spesso non è rilevante;



Invero, nonostante la sua qualifica formale di socio di capitale, il ricorrente è stato già destinatario di un decreto penale di condanna e di un altro provvedimento di rinvio a giudizio, nonché di una sentenza che in parte lo ha assolto nel merito e in parte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. E' certamente vero che le vicende ancora non definite potrebbero concludersi con la piena assoluzione del ricorrente, ma al momento tali precedenti esistono e sono rilevanti ai fini di un trasferimento per incompatibilità ambientale.

Fra l'altro, soggiungono i giudici amministrativi, il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di rimuovere, almeno temporaneamente ed in attesa di approfondimenti della vicenda da parte degli uffici ministeriali, la causa di incompatibilità mediante cessione della partecipazione societaria.

Come è noto, infatti, concludono i giudici i casi di incompatibilità fra lo status di dipendente pubblico e l'esercizio di attività private non discende dal disvalore in sé di tali attività extra lavorative, ma dal conflitto di interessi che il contemporaneo svolgimento di attività lavorative pubbliche e private può creare in capo al dipendente. In casi del genere, l'ordinamento impone all'interessato di operare una scelta fra l'impiego pubblico e le attività private, e nella specie tale scelta era agevolmente praticabile dal ricorrente, il quale non ha adeguatamente considerato che la causa di incompatibilità è legata soprattutto al fatto che la società di cui è socio opera nello stesso territorio in cui egli svolge il servizio.

Chi sono gli haters e cosa rischiano per legge



Gli haters sono coloro che diffondono odio sul web e sui social commentando e contestando con modalità aggressive, violente e offensive. Il neologismo "haters" è utilizzato in Internet per identificare quei soggetti che, sul web o attraverso i social, manifestano atteggiamenti di odio, disprezzo e critiche che dovente sconfinano in vere e proprie offese (ad esempio di genere o di classe) e/o minacce rivolte ad altri utenti o nei confronti di personaggi più o meno noti.

In particolare, la legge trova applicazione nei confronti delle condotte poste in essere tramite internet e sovente la giurisprudenza è intervenuta a confermare che l'offesa e la denigrazione attuate sui social network o sul web hanno conseguenze anche penali. E non sarà possibile invocare a propria difesa la libertà di espressione poiché la legge non prevede sconti nei confronti chi diffonde l'odio.

Sono diversi i reati di cui comunemente può macchiarsi un hater: si va dalla diffamazione aggravata alle minacce o molestie, fino addirittura all'incitamento allodio razziale allo stalking.

Esprimere un pensiero o un'opinione, ad esempio, può costare una condanna per diffamazione, se ciò avviene con modalità lesive dell'altrui dignità, ignorando buon senso e correttezza.

Infatti, nonostante la libertà di espressione del pensiero sia costituzionalmente tutelata (ex art. 21 Cost.), ciò non significa che questa non abbia dei limiti e che possa operare sempre e comunque come scriminante. La critica, anche particolarmente aspra e forte, dovrà essere pertinente al fatto (dunque non generalista) e soprattutto continente.

In particolare, secondo la giurisprudenza, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. In sostanza, non si potrà in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale (cfr. ex multis, Cass. n. 11409/2015).

Uno degli atteggiamenti più diffusi da parte degli "haters" è proprio quello di rivolgersi agli altri utenti utilizzando frasi volutamente offensive e spesso addirittura diffamatorie.



Parole usate talvolta con una eccessiva leggerezza, che sono idonee a far scattare la responsabilità penale degli autori e il conseguente obbligo di risarcire il danno prodotto.

L'art. 595 del codice penale punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro, chiunque "comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione". Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è quella della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro.

In particolare, un linguaggio dispregiativo che si traduca in offese su internet alla reputazione altrui possono costare un'incriminazione per diffamazione aggravata. Il codice penale precisa che "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro".

La giurisprudenza, compresa quella di legittimità ha confermato il pugno duro contro coloro che utilizzano internet, e i social network in particolare, come una valvola di sfogo per scaricare rabbia, frustrazioni o sete di vendetta nei confronti di personaggi pubblici, ma anche conoscenti, colleghi o capi.

Ad esempio, si è giunti alla conclusione che anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, poiché ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Ciò in quanto, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone e, inoltre, perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (cfr. Cass., n. 8328/2016)

Secondo parte della giurisprudenza, il reato può scattare anche nei confronti di chi semplicemente aggiunge al post originale un successivo commento, avente la medesima portata offensiva, in quanto elementi diffamatori aggiunti possono comportare una maggior diminuzione della reputazione della nella considerazione dei consociati (cfr. Trib. Campobasso, sent. n. 396/2017).

Sarà utile per il denunciante che vuole dimostrare l'avvenuta consumazione del reato, munirsi di uno screenshot dello schermo, o anche di un video, nonché di testimonianze di coloro che hanno potuto leggere il contenuto del messaggio diffamatorio.

Nonostante il colpevole possa confidare in un'assoluzione per "particolare tenuità del fatto", qualora il giudice ritenga non gravi le conseguenze del suo comportamento, rimane comunque la possibilità per la vittima, lesa nel proprio onore e nella propria reputazione, di chiedere il risarcimento del danno in via civile.

Gli Haters rischiano anche di incorrere in altri reati, ad esempio quello di minaccia qualora dovesse prospettare ad altri la conseguenza di una propria credibile azione pericolosa (es. "Ti farò fare una brutta figura", "Ti vengo a prendere", "Ti uccido" ecc.).

Il codice penale punisce, a querela della persona offesa, chiunque minacci ad altri un danno ingiusto. La pena è quella della multa fino a euro 1.032. Qualora la minaccia sia grave o aggravata ex art. 339 c.p., la pena è della reclusione fino a un anno.

Anche il reato di molestie può essere realizzato tramite internet e i social network. Questi ultimi, si rammenta, sono considerati ormai dalla giurisprudenza come luoghi aperti al pubblico a tutti gli effetti. In particolare, per la Cassazione (cfr. sent. n. 37596/2014) tale nozione andrebbe interpretata in modo estensivo: il social network, infatti, consente un numero indeterminato di accessi e visioni, rese possibili da un'evoluzione scientifica che il legislatore non era arrivato ad immaginare.





FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Exprise (L.A., reducings) in the following COST, COST,

